

AVV. FABIO ROSSI
Via Orto Limoni, n. 7/H - CATANIA (95125)
Tel./Fax 095/432849
fabio.rossi@pec.ordineavvocaticatania.it

ILL.MO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE LAVORO

*

Ricorso d'urgenza

per

Giuseppa Irene CUNSOLO, nata a Scordia (CT) il 7/2/1952 ed ivi residente in via Regina Elena n.85, C.F. CNSGPP52B47I548E, rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente atto, dall'avv. Fabio Rossi del Foro di Catania (C.F.: rssfmr71I06c351z - FAX: 095/432849 - PEC: fabio.rossi@pec.ordineavvocaticatania.it) ed elettivamente domiciliata a Caltagirone in via San Domenico Savio n.3/C presso lo studio dell' avv. Lucia Bellavia;

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA -
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - AMBITO TERRITORIALE
DI CATANIA – I.C “G. VERGA” DI SCORDIA;

avente ad oggetto

illegittimo depennamento dalle graduatorie ad esaurimento e dalle graduatorie di
circolo del personale docente per asseriti limiti d'età;

*

In fatto

L'odierna ricorrente è docente di scuola dell'infanzia e sin dal 2000 è stata iscritta nelle graduatorie formate dall'Ufficio Scolastico di Catania (ALL.1) per l'attribuzione degli incarichi annuali d'insegnamento e per le immissioni in ruolo nelle scuole statali (cc.dd. “*graduatorie permanenti*” istituite dalla legge n. 124/1999 e, poi, trasformate in “*graduatorie ad esaurimento*” con legge n. 296/2006).

In quanto inserita nelle suddette graduatorie permanenti e ad esaurimento, la ricorrente ha, quindi, potuto iscriversi, ex art. 4 della legge n. 124/1999 ed art. 5 del D.M. n. 201/2000 (ora sostituito dal D.M. del 13 Giugno 2007 e succ. modif.), anche nella prima fascia delle graduatorie di circolo utilizzate per l'attribuzione, da parte dei dirigenti scolastici, degli incarichi d'insegnamento di durata inferiore all'anno (cc.dd. “*supplenze brevi*”) (ALL.2).

La maestra Cunsolo ha, così, svolto negli anni una lunga serie di incarichi a tempo determinato (sino all'a.s. 2018/19, ove è stata in servizio, quale ultima sede, presso l'I.C. “*G. Verga*” di Scordia) e, grazie al punteggio così acquisito, ha raggiunto



una posizione di vertice nelle sopra indicate graduatorie ad esaurimento e di circolo, si da poter fondatamente confidare nella imminente, tanto agognata, assunzione a tempo indeterminato o, comunque, in nuovi incarichi di lavoro.

In data 16/5/2019 (e, quindi, entro la data di scadenza del 20/5/19 di cui alla nota MIUR 22678 del 14/5/19 odierno ALL. 3), la ricorrente ha, perciò, tentato di inoltrare domanda di aggiornamento del proprio punteggio nelle graduatorie ad esaurimento di scuola dell'infanzia aventi efficacia per il triennio dall'a.s. 2019/20 all'a.s. 2021/22.

Tuttavia, il sistema ministeriale "*Istanze on line*" risultava inaccessibile alla sig.ra Cunsolo e, quindi, il giorno seguente la stessa si recava presso gli uffici dell'Ambito Scolastico di Catania ove le veniva consigliato di spedire la domanda per posta in forma cartacea; ciò a cui provvedeva nel medesimo giorno 17/5/2019 (ALL. 4).

Per le medesime ragioni, la signora Cunsolo era costretta a spedire in forma cartacea anche il c.d. "*Modello B*" con l'indicazione delle istituzioni scolastiche per le quali chiedeva l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di circolo (ALL. 5). Entro la prevista data di scadenza del 29/7/19, difatti, la ricorrente inviava per posta il suddetto modello B all'Istituto Comprensivo "*G. Verga*" di Scordia che, in tal modo, assumeva la veste, ex art. 9bis D.M. n. 374/19 , di "*Istituto capofila*" incaricato di attribuire il punteggio e trasmettere la pratica agli altri istituti scolastici prescelti dall'interessata come di seguito elencati:

- 1) I.C. "*G. Verga*" di Scordia ("*Istituto capofila*");
- 2) I.C. "*Salvo Basso*" di Scordia;
- 3) I.C. "*Pietro Carrera*" di Militello in Val di Catania;
- 4) I.C. "*Ponte*" di Palagonia;
- 5) I.C. "*G. Blandini*" di Palagonia;
- 6) I.C. "*Ottavio Gravina de Cruyllas*" di Ramacca;
- 7) I.C. "*Alessio Narbone*" di Caltagirone;
- 8) I.C. "*G. Arcoleo*" di Caltagirone;
- 9) I.C. "*Gobetti*" di Caltagirone;
- 10) I.C. "*Montessori*" di Caltagirone.

In data 31/7/2019 venivano pubblicate le graduatorie ad esaurimento della provincia di Catania di scuola dell'infanzia per l'attribuzione degli incarichi annuali e per le immissioni in ruolo (ALL. 6) e la maestra Cunsolo non vi figurava (perdendo



così anche il diritto all'inserimento nelle corrispondenti graduatorie di circolo di prossima pubblicazione).

E poiché, a seguito di ulteriore accesso presso l'Ufficio Scolastico di Catania, le era stato chiarito che la mancata inclusione era verosimilmente dovuta all'avvenuto compimento dei 67 anni di età, l'odierna ricorrente, in data 3/8/19, inviava un reclamo (ALL. 7) con cui contestava l'applicabilità del suddetto limite d'età al personale non di ruolo e faceva, altresì, notare come nella medesima GAE Infanzia da ultimo pubblicata, figurava altra docente, addirittura, di quasi 4 anni più anziana.

L'Ufficio Scolastico di Catania dava riscontro al suddetto reclamo in data 12/8/19 (ALL. 8) senza, tuttavia, dare alcuna spiegazione o precisazione circa l'asserito limite di età applicato alla Cunsolo e limitandosi, invece, ad affermare che la docente con maggiore età segnalata dalla reclamante ***“ha ottenuto una sentenza giurisdizionale per cui può restare in graduatoria fin oltre 71 anni (speranza di vita)”*** e, quindi, così concludendo: ***“lei dovrebbe avviare una procedura attraverso il giudice”***.

In data 13/9/19 venivano, poi, pubblicate le graduatorie di circolo (ALL.9) che, com'era prevedibile, non contemplano la maestra Cunsolo in quanto già depennata dalla graduatoria ad esaurimento.

I suddetti atti e provvedimenti sono, tuttavia, in palese contrasto con le fonti giuridiche in materia di incarichi al personale docente non di ruolo e con la giurisprudenza che puntualmente e ripetutamente le ha applicate (anche per la specifica graduatoria d'interesse della ricorrente, come ricordato dallo stesso USP Catania).

Da ciò l'odierno ricorso.

*

IN DIRITTO

- 1) **VIOLAZIONE DELLE NORME SUL GIUSTO PROCEDIMENTO DI CUI ALLA L.241/90: IN PARTICOLARE, DIFETTO D'ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ILLEGITTIMA PREVISIONE DEL LIMITE DI ETÀ' PER L'INSERIMENTO-PERMANENZA NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO E NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO: FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 109 DEL D.P.R. N. 417/1974 – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 402 COMMA 6 E 554 DEL D.LGS. 297/1994 – VIOLAZIONE ART.3 COMMA 6 L.127/97 – VIOLAZIONE L.124/99 E**



L.296/06 IN MATERIA DI GRADUATORIE PERMANENTI E AD ESAURIMENTO – VIOLAZIONE ART.24 COMMA 4 D.L.201/11 INERENTE IL LIMITE MASSIMO DI ETÀ PER I PUBBLICI DIPENDENTI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA DI CUI ALL'ART.3 COST.

Pur in mancanza di qualsiasi formale comunicazione e puntuale motivazione di depennamento inviate dall'amministrazione scolastica alla ricorrente, come sarebbe stato doveroso sulla scorta dei principi sul giusto procedimento amministrativo di cui alla L.241/90 e succ. mod. e integr, si può ritenere, anche in base ai chiarimenti verbali forniti a seguito di accesso presso l'USP Catania, che il mancato inserimento della maestra Cunsolo nelle GAE e, conseguentemente, nelle graduatorie di circolo per cui è causa costituisca applicazione dell'art.8 del DM 374/19 (ALL. 10) nella parte in cui prevede che ***“gli aspiranti (all’inserimento in GAE, ndr) ... debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti ... b) età ... non superiore ad anni 67 al 1 settembre 2019”***.

La suddetta disposizione amministrativa costituisce, tuttavia, un'erronea trasposizione al personale docente non di ruolo dei limiti di età, invece, previsti, per il solo personale di ruolo; ciò che la rende palesemente illegittima e, come tale, da disapplicare nel presente giudizio ai sensi art. 5 legge 20 marzo 1865 n. 2248 All. E e art.63 D.LGS.165/01.

Invero, Il limite del compimento del sessantasettesimo anno di età imposto dalla summenzionata disposizione ministeriale trae origine dalle previsioni sul collocamento a riposo del personale docente di ruolo (già l'art.109 DPR 417/74, poi riprodotto nell'art.509 comma 1 D.Lgs 297/94) certamente inapplicabili, per le ragioni che appresso meglio si esporranno, alla ricorrente.

In materia, non si possono che prendere le mosse dall'autorevole ordinanza n.116/1988 della Corte Costituzionale che ha avuto modo di esprimersi perentoriamente in ordine alla ***“inapplicabilità al personale insegnante non di ruolo dell'art. 109 del d.P.R. n. 417 del 1974, che fissa al 65° anno il limite di età per il collocamento a riposo del personale di ruolo”*** (limite, poi, elevato a 67 anni con il D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011); ciò in ragione della ***“obiettiva diversità dello stato giuridico delle due categorie, diversità che giustifica il permanere della disciplina diversificata per quel che riguarda***



l'aspetto particolare del limite di età per il collocamento a riposo”, e in funzione “riequilibratrice” del “trattamento deteriore sotto vari altri profili dello status degli insegnanti non di ruolo, in quanto caratterizzato dalla discontinuità e dalla instabilità del rapporto, che si riverberano anche sul relativo trattamento pensionistico”.

Più precisamente, va puntualizzato che in materia di personale scolastico non di ruolo vigeva, dapprima, l'art.24 L. 160/1955 che prevedeva un limite d'età anche per tale categoria di personale ma in misura, comunque, più elevata rispetto ai docenti di ruolo (70 anni anziché 65). Anche il suddetto limite dei 70 anni è, peraltro, poi venuto meno per effetto del D.Lgs. 212/2010 (Allegati 1, parte 52) che ha abrogato l'art.24 in questione (in esecuzione della delega di cui alla legge 15 marzo 1997 n. 50, art. 20, comma 3 lett.g n.3, in materia di “*eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attività economiche e lavorative*”);

L'attuale inesistenza di preclusioni dettate dal raggiungimento di una specifica anagrafica per il conferimento di incarichi e supplenze al personale scolastico non di ruolo è, d'altro canto, pienamente confermata dall'art. 402 del D.Lgs. n.297/1994 (T.U. sulla Scuola) che al comma 6 (relativo al reclutamento del personale docente) specifica che “***Non si applica alcun limite di età per la partecipazione ai concorsi per soli titoli***” (categoria in cui rientrano le graduatorie permanenti e ad esaurimento per cui è causa, come ricordati anche dall'art.401 comma 1 subito precedente) e dall'art. 554 del medesimo Testo Unico (in materia di reclutamento del personale A.T.A.) che al comma 4 ribadisce che “***Ai fini della partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo si prescinde dal limite massimo di età previsto dalle vigenti disposizioni***”.

Ciò che, d'altronde, è pienamente coerente con la disciplina generale in materia di pubblici concorsi dettata dalla L.127/1997 e, in particolare, dall'art.3 comma 6 ove si dispone che: “***La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età***”.

Sempre sotto un profilo d'inquadramento sistematico, infine, non può rimanere senza considerazione la circostanza che le specifiche disposizioni legislative istitutive delle graduatorie permanenti del personale docente (L. n. 124/1999) e quelle che, poi, le hanno trasformate in graduatorie ad esaurimento (L. n. 296/2006) non pongono alcun limite di età per la relativa permanenza; limite che, quindi, rappresenta una palese super-fetazione ad opera del contestato DM 374/19, adottato



in violazione di tutte le sopra citate disposizioni di rango primario e, più in generale, principio del *favor participationis* in materia di procedure concorsuali.

Quindi, non si può che concludere che, in mancanza di specifici limiti ordinamentali dettati per il personale scolastico non di ruolo, l'unico limite d'età oggi applicabile alla ricorrente è quello generale di cui all'art.24, comma 4, D.L. 06.12.2011, n. 201 (convertito in L. n. 214/2011) che prevede la possibilità di permanenza in servizio ***“fino all'età di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni”***. Adeguamento da ultimo adottato con l'art.1 comma 146 L.205/17 (legge di bilancio per l'anno 2018) e successivo Decreto M.E.F. del 5/12/17 mediante l'individuazione della nuova età massima di permanenza in **71 anni** (ALL. 11); fatto salvo lo specifico diritto dei docenti alla permanenza fino alla fine dell'anno scolastico in corso al momento del raggiungimento del suddetto limite d'età (come da sempre disposto in ambito scolastico: vedasi già l'art.109 DPR 417/74, poi l'art.24 L.160/55, quindi l'art.509 comma 1 D.Lgs 297/94) e, pertanto, nel caso dell'odierna ricorrente fino ad **agosto 2023**.

Il suddetto limite massimo d'età oggi vigente – 71 anni, salva ulteriore proroga per i docenti fino alla fine dell'a.s. in corso – è stato, d'altronde, correttamente applicato dall'USP Catania a favore di altra docente di cui, nella già citata comunicazione del 12/8/19, è detto che *“può restare in graduatoria fin oltre 71 anni (speranza di vita)”*. Determinazione adottata in riferita esecuzione di una pronunzia giurisdizionale ma senza la doverosa estensione dei relativi principi agli altri docenti versanti nelle medesime condizioni di fatto e giuridiche (tra cui l'odierna ricorrente, addirittura di quasi 4 anni più giovane della docente di cui trattasi); con grave violazione del principio di eguaglianza di cui all'art.3 Cost..

L'illegittimità (e conseguente necessita di disapplicazione) delle norme ministeriali che in passato hanno previsto e tuttora prevedono l'applicazione ai docenti non di ruolo, per la permanenza nelle GAE, del limite d'età fissato dalla legge per la diversa categoria dei docenti di ruolo è stata, d'altronde, dichiarata non solo nella pronunzia già eseguita dall'USP di Catania ma da copiosa giurisprudenza lavoristica (ALL. 12) che, sulla scia di più risalente giurisprudenza amministrativa (per tutte, Consiglio di Stato, sent. n.1940/2012), ha avuto modo di chiarire che: *“il limite dei 70 anni parrebbe addirittura superato per effetto dell'abrogazione dell'art. 24, L.*



160/1955, che detto limite poneva, in forza dell'art. 1 del D.Lgs. 13 Dicembre 2010, n. 212; ... in adesione a principi già espressi dalla recentissima giurisprudenza di merito (Tribunale di Matera, 4.12.2013, est. MARZARIO)" (ex multis, Trib. Lav. Catania, ordinanza cautelare dell'1/4/2015, Dott.ssa C. Musumeci; conformi, Trib. Lav. Catania, ordinanza cautelare del 6/6/2016, Dott.ssa S. Di Gesu; Trib. Lav. Catania, ordinanza n.935 del 31/12/2013, Dott. M. Fiorentino).

*

2) IN SUBORDINE, VIOLAZIONE DELL'ART. 509 COMMA 3 D.LGS. 297/94 – VIOLAZIONE DELL'ART. 38 E DELL'ART. 3 COST.

Si è visto al paragrafo precedente che non possono ritenersi applicabili al personale scolastico non di ruolo e alla relativa permanenza nelle graduatorie per l'assunzione i limiti di età specificamente previsti per la permanenza in servizio del personale di ruolo.

Per mera completezza di difese, va ora aggiunto che, ove anche dovesse ipoteticamente pervenirsi ad una soluzione di tipo opposto, non potrebbero al contempo che applicarsi al personale non di ruolo i medesimi temperamenti sul limite d'età previsti per i colleghi di ruolo.

Viene, al riguardo, in rilievo l'art.509 D. Lgs 297/94 che, dopo aver previsto al comma primo il limite dei 65 anni d'età per il collocamento a riposo del personale di ruolo (elevato a 67anni, dal successivo comma 5, a seguito di apposita opzione volontaria del dipendente) ha disposto, al comma 3, che: ***"Il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età"***; limite da adeguarsi alla c.d. "speranza di vita", ai sensi del sopraggiunto art.24 comma 4 L.122/11, e, quindi, come già esposto in seno al precedente paragrafo, oggi pari ad **71 anni** (con ulteriore proroga, per i docenti, fino al termine dell'a.s in corso al momento del compimento dei 71 anni medesimi).

La suddetta disposizione, d'altronde, non fa altro che recepire i principi ripetutamente espressi Corte Costituzionale (ex multis, sent. n. 444/1990 e n. 33/2013) la quale ha più volte ribadito il principio secondo cui ***"il diritto al conseguimento del minimo pensionistico è un bene costituzionalmente protetto"*** e ***"non può essere preclusa, senza violare l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, la possibilità, per il personale in questione che al***



compimento del 65° anno - e quale che sia la data di assunzione - non abbia ancora maturato il diritto a pensione, di derogare a tale limite per il collocamento a riposo, al solo scopo di completare il periodo minimo di servizio richiesto dalla legge per il conseguimento di tale diritto”.

Il suddetto “*minimo pensionistico*” è oggi fissato dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201”) che all'art.24 comma 7 dispone che: “*Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni*”.

Ebbene.

Venendo alla specifica posizione della ricorrente, si documenta oggi (ALL. 13) come la stessa vanti attualmente un’anzianità contributiva pari a 16 anni, 7 mesi e 7 giorni (risultanti dai prodotti estratti contributivi aggiornati al 31/1/19 e ulteriori mesi 5 documentati dal contratto di lavoro fino al 30/6/2019 parimenti allegato).

Conseguentemente, la sua permanenza nelle graduatorie per cui è causa e la connessa possibilità di espletare servizio d’insegnamento (come con assoluta costanza avvenuto negli ultimi anni) fino al limite massimo del 31/8/2023 (come sopra determinato) le consentirebbe di raggiungere il requisito minimo di 20 anni di contributi richiesto dalla legge per poter beneficiare del trattamento pensionistico.

La maestra Cunsolo ha, quindi, pieno diritto, anche in virtù del subordinato motivo di ricorso articolato nel presente paragrafo, al reinserimento nella GAE Infanzia della provincia di Catania e nelle prescelte graduatorie di circolo, con il recupero dei 200 punti già vantati in occasione del precedente aggiornamento del 2014 e con l’aggiunta di 60 punti (12 per ciascun anno, come da allegata tabella di valutazione) in relazione ai 5 anni di servizio ulteriormente svolti e regolarmente dichiarati nella domanda di aggiornamento del 2019: per un totale di punti 260.

*

Sul periculum in mora

Da quanto sopra esposto si evince il *fumus boni iuris* dell’odierna domanda cautelare.

Quanto al *periculum in mora*, è evidente che in mancanza di un immediato reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento e in quelle di circolo per cui è causa la maestra Cunsolo non potrebbe avere attribuito alcun incarico d’insegnamento per tutto l’anno scolastico in corso e per quelli a seguire.



Da quanto sopra discenderebbe una serie di incontestabili effetti pregiudizievoli a carattere irrisarcibile a carico della ricorrente:

- danni di natura esistenziale e professionale connessi allo stato di forzata disoccupazione;
- difficoltà di sostentamento da parte della ricorrente in quanto improvvisamente privata dell'unica sua fonte di reddito e ancora priva di un trattamento pensionistico;
- impossibilità di svolgere servizio utile alla maturazione del trattamento pensionistico suddetto;
- impossibilità di acquisire nuovo punteggio di servizio per l'avanzamento in graduatoria (o, quanto meno, per il mantenimento della posizione già occupata).

Tale ultimo profilo è stato particolarmente valorizzato nelle varie ordinanze cautelari che sono intervenute in materia, ove è stato adeguatamente rimarcato come il *periculum in mora* va ravvisato “*nella perdita dell'occasione di stipulare nuovi contratti di supplenza*” (Trib. Lav. di Catania, ordinanza dell'1/4/2015 – Dott.ssa Musumeci; Trib. Lav. di Catania, ordinanza del 6/6/2016 – Dott.ssa Di Gesu).

*

Istanza di autorizzazione alla notifica del ricorso ai controinteressati **ex art.151 c.p.c.**

La necessità di consentire alla ricorrente l'immediata ripresa dell'attività d'insegnamento, pena l'impossibilità di maturare il requisito minimo di servizio per l'accesso alla pensione, impone allo scrivente legale di richiedere all'illustre Tribunale la preventiva autorizzazione alla notifica dell'odierno ricorso e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza cautelare a tutti i possibili controinteressati (da individuarsi nei docenti inseriti nella graduatoria ad esaurimento di scuola dell'infanzia della provincia di Catania e nelle graduatorie di circolo di cui in ricorso) mediante la reattiva pubblicazione, ex art.151 c.p.c., sul sito del MIUR e su quello dell'USR Sicilia (si confronti l'allegato decreto di fissazione udienza Trib. Caltagirone – Sez. Lavoro del 3/7/2019 proc. n. 654/19 R.G.).

L'elevato numero dei suddetti controinteressati, oltre che la loro difficile identificabilità per non avere tutti gli istituti scolastici provveduto alla pubblicazione delle graduatorie di circolo sul proprio sito istituzionale, rende, infatti, impossibile la notifica individuale.



*

Per tutto quanto sopra esposto,

si chiede

che l'Ecc.mo Tribunale adito, previa declaratoria d'illegittimità e conseguente disapplicazione delle confliggenti disposizioni amministrative, Voglia **in via d'urgenza**, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al **reinserimento nella graduatoria ad esaurimento** della provincia di Catania – Scuola dell'Infanzia per il triennio 2019-2022 **e nelle corrispondenti graduatorie di circolo** relative agli istituti prescelti dalla ricorrente (come sopra indicati) e, quindi, ordinare alle amministrazioni oggi evocate in causa, ciascuna secondo le proprie competenze, il reinserimento medesimo della maestra Cunsolo con gli spettanti **punti 260** (come determinati in ricorso).

Con vittoria di spese e compensi di causa.

Si allegano:

1. estratto graduatorie ad esaurimento della provincia di Catania – Scuola dell'Infanzia per l'assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato del personale docente pubblicate in data 25/8/2014;
2. D.M. n. 131 del 13 Giugno 2007 recante criteri per la formazione delle graduatorie di circolo;
3. nota MIUR 22678 del 14/5/19 recante data di scadenza della domanda di aggiornamento delle GAE;
4. domanda di aggiornamento GAE spedita dalla ricorrente all'USP di Catania a mezzo raccomandata in data 17/5/2019 e relativa ricevuta di ritorno;
5. “modello B” relativo all'indicazione delle istituzioni scolastiche per le quali la ricorrente ha chiesto l'inserimento nella I fascia delle graduatorie di circolo spedito all'I.C. “Verga” di Scordia (istituto capofila) a mezzo raccomandata in data 29/7/2019, con relativo avviso di ricevimento;
6. graduatorie ad esaurimento della provincia di Catania – Scuola dell'Infanzia pubblicate sul sito dell'USP di Catania il 31/7/2019 e relativo decreto di pubblicazione;
7. reclamo inviato dalla ricorrente all'USP di Catania in data 3/8/2019;
8. email inviata in data 12/8/2019 dall'USP di Catania in riscontro al reclamo del 3/8/2019;



9. graduatoria d'istituto pubblicata il 13/9/2019 dall' I. C. "Verga" di Scordia (istituto capofila);
10. Decreto MIUR n. 374 del 24/4/2019 di aggiornamento delle GAE e allegata Tabella di valutazione titoli;
11. Decreto M.E.F. del 5/12/17;
12. giurisprudenza citata in narrativa e segnatamente: Trib. Lav. Catania, ordinanza cautelare dell'1/4/2015, Dott.ssa C. Musumeci; Trib. Lav. Catania, ordinanza cautelare del 6/6/2016, Dott.ssa S. Di Gesu;
13. estratti contributivi INPS della ricorrente;
14. n. 8 contratti a tempo determinato relativi al servizio prestato dalla ricorrente dall'a.s. 2014/2015 all'a.s. 2018/2019;
15. decreto di autorizzazione alla notifica ex art.151 c.p.c. emesso il 3/7/19 dal Trib. Caltagirone – Sez. Lavoro nel proc. n. 654/19 R.G;
16. autocertificazione reddituale della ricorrente ai fini dell'esenzione dal contributo unificato, con allegata copia documento di identità in corso di validità.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia in materia di pubblico impiego è di valore indeterminabile; tuttavia, ai sensi dell'art. 9, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/2002, e s.m.i., il predetto contributo non è dovuto, poiché, come da dichiarazione resa dalla ricorrente che si allega al fascicolo di causa, il reddito imponibile della ricorrente medesima, sommato a quello di tutti i componenti del suo nucleo familiare convivente, per l'anno d'imposta 2015, precedente a quello di instaurazione del presente giudizio e per il quale si è chiuso il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, non è superiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76, comma 1, D.P.R. n. 115/2002, e s.m.i. (come aggiornato in base al D.M. Giustizia 07/05/2015), e cioè non è superiore ad € 34.585,23.

Catania, 25/9/2019

Avv. Fabio Rossi
(firma digitale)

